

Codice A1814B

D.D. 13 settembre 2022, n. 2798

**R.D. 523/1904 - P.I. n. 1078 bis - Torrente Albedosa - Rinnovo autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione mediante taglio della vegetazione e ripristino sezioni di deflusso del Torrente Albedosa in Comune di Parodi Ligure (AL). Richiedente: Comune di Parodi Ligure (AL).**



**ATTO DD 2798/A1814B/2022**

**DEL 13/09/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – P.I. n. 1078 bis – Torrente Albedosa - Rinnovo autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione mediante taglio della vegetazione e ripristino sezioni di deflusso del Torrente Albedosa in Comune di Parodi Ligure (AL). Richiedente: Comune di Parodi Ligure (AL).

Il Comune di Parodi Ligure, con sede in Piazza Municipio n. 5 – 15060 Parodi Ligure (AL), ha presentato istanza con nota prot. 1176 del 29/06/2022 (pervenuta agli atti di questo Settore con prot. n. 27506 del 29/06/2022) per il rinnovo dell’autorizzazione idraulica per gli interventi previsti nel progetto “*Lavori di manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e risagomatura d’alveo Torrente Albedosa*”, intervento finanziato dalla Regione Piemonte con il programma adottato con Determinazione n. 4303 del 17/12/2019 “L.R. 54/75 – Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale. Programma annualità 2020-2021” e già oggetto di autorizzazione ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 con D.D. n. 96/A1814B/2021 del 18/01/2021.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 96/A1814B/2021 del 18/01/2021, con la quale si autorizzava ai soli fini idraulici l’intervento in oggetto e si concedeva un termine di anni 1 (uno) per l’esecuzione dei lavori.

Considerato che, come comunicato dal Comune di Parodi Ligure con nota prot. n. 1176 del 29/06/2022, i lavori non si sono potuti effettuare nei termini previsti a causa delle emergenze dovute al Covid-19 ed alla Crisi Ucraina.

Considerato che, come risulta dalla dichiarazione congiunta del Responsabile Unico del Procedimento, Geom Francesco BISIGNANO e del Progettista Dott. Agr. Carlo BIDONE, lo stato dei luoghi non ha subito cambiamenti sostanziali rispetto a quanto rappresentato negli elaborati tecnici precedentemente autorizzati, il rinnovo dell’autorizzazione idraulica è ritenuta ammissibile

nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Albedosa.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale n. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Regolamento regionale del 20 settembre 2011, n. 8/R e s.m.i. "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4";
- Legge Regionale n. 17 del 12/08/2013, Tabella A, punto n);
- Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR.
- Determinazione Dirigenziale n. 96/A1814B/2021 del 18/01/2021.

*determina*

di rinnovare l'autorizzazione idraulica al Comune di Parodi Ligure per l'intervento di manutenzione del Torrente Albedosa mediante taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva ed al ripristino delle sezioni di deflusso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni tecniche contenute nella D.D. n. 96/A1814B/2021 del 18/01/2021 come di seguito integralmente riportate:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
  - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
  - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.
3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
5. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
6. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
7. il materiale litoide sciolto proveniente dalla filatura delle scarpate spondali dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde e quello non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (se privo di valore commerciale);
8. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
9. non è consentito modificare la quota sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
10. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;

11. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
13. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
14. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data del presente atto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
15. il Comune di Parodi Ligure dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al\_at@cert.regione.piemonte.it* e con un preavviso di almeno 10 giorni l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi

giurisdizionali competenti.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**

**Roberto IVALDI**

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**  
**Firmato digitalmente da Roberto Crivelli**